COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SPENNACCHIO GIUSEPPE

Nella seduta del 03/11/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con atto protocollato in data 7 gennaio 2015, preceduto da reclamo del 14 aprile 2014, la ricorrente, titolare di un contratto di mutuo, ha adito il Collegio ABF, muovendo una serie di contestazioni. In particolare, richiamandosi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 342/1999 in tema di anatocismo ed al successivo intervento della Corte Costituzionale con la pronuncia n. 452/2000, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25, comma 3, nonché della successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha agito per chiedere il rimborso delle somme indebitamente percepite dall'intermediario, dall'inizio del rapporto bancario, in ragione della capitalizzazione semestrale degli interessi passivi da lei pagati, per un totale di €. 28.878,00.
La ricorrente ha contestato che l'intermediario aveva negativamente riscontrato il reclamo, richiamandosi alla correttezza degli interessi applicati allo scoperto di conto corrente, quando invece il rapporto intrattenuto con la stessa ricorrente era un rapporto di mutuo. Ha dichiarato, infine, di aver chiuso il proprio rapporto con la resistente, con un saldo attivo di €. 8.000,00.
L'intermediario resistente ha presentato le proprie controdeduzioni in data 18 marzo 2015, precisando, nel ripercorrere i fatti oggetto di controversia, che la ricorrente aveva stipulato,

in data 20 novembre 2002, un contratto di mutuo ipotecario di €. 103.300,00, da rimborsarsi in un numero minimo di 10 ed un numero massimo di 60 rate semestrali costanti, al tasso variabile determinato dalla somma di una quota fissa, pari allo 0,75% a semestre, ed una quota variabile costituita dal tasso semestrale, pari alla metà del tasso nominale annuo EURIBOR a sei mesi: mutuo che veniva anticipatamente estinto in data 17 marzo 2010. In via preliminare ha formulato tre eccezioni:
- incompetenza temporale del Collegio ABF: la ricorrente, contestando la nullità del tasso d'interesse contrattuale per violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi, ha lamentato un vizio genetico del contratto;
- assoluta genericità ed indeterminatezza del *petitum* del ricorso, richiamando sul punto precedenti della Corte di Cassazione e del Collegio ABF in tema di indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
- richiesta di un'attività consulenziale da parte del Collegio, in quanto domanda volta ad un generico accertamento della correttezza dei conteggi.

L'intermediario è entrato comunque nel merito della vicenda, premettendo alcuni chiarimenti in merito alla particolarità del contratto concluso dalla ricorrente. La ricorrente aveva stipulato un mutuo denominato "affitto", caratterizzato da tasso e durata variabile: le rate erano di importo prefissato, comprensivo di quota interessi variabile e di quota capitale pari alla differenza tra l'ammontare della rata costante e quello della quota interessi, con conseguente possibilità di variazione della durata del mutuo in funzione della variabilità del parametro di riferimento e con la conseguenza che, qualora l'ammortamento del mutuo non fosse avvenuto entro la durata massima contrattuale, l'ultima rata sarebbe risultata più onerosa, in quanto comprensiva degli interessi e dell'intero capitale non ancora rimborsato, come previsto dall'art. 6 del contratto.
Il piano di ammortamento del contratto in oggetto era del tipo c.d. "*alla francese*" e sulla materia l'intermediario ha richiamato precedenti del Collegio ABF e di giurisprudenza di merito che hanno riconosciuto la legittimità di tale modalità di calcolo del rimborso, la quale non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché questi vengono calcolati unicamente sul debito residuo via via decrescente del periodo precedente cui la rata si riferisce. Ha, poi, osservato che l'art. 5 del contratto escludeva espressamente la possibilità di operare una capitalizzazione periodica sugli interessi di mora eventualmente applicati.
L'intermediario ha chiesto, quindi, nel merito, di respingere l'istanza avanzata dalla ricorrente, per le ragioni esposte.

DIRITTO

E' pacifico tra le parti che la ricorrente aveva stipulato con l'intermediario resistente, in data 20 novembre 2002, un contratto di mutuo, che veniva anticipatamente estinto in data 17 marzo 2010. Nessuna delle parti produce il reclamo né il relativo riscontro.
La ricorrente afferma che il piano di ammortamento produrrebbe un'indebita "*capitalizzazione semestrale degli interessi*". Richiamandosi a precedenti giurisprudenziali in tema di nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi, chiede il rimborso di quanto illegittimamente percepito dall'intermediario per effetto della capitalizzazione semestrale degli interessi.
L'intermediario, prima di entrare nel merito per rivendicare la correttezza del proprio operato e l'infondatezza della domanda della ricorrente, formula tre eccezioni preliminari:
a) incompetenza temporale: la ricorrente invoca la nullità della clausola e, dunque, un vizio originario, con riguardo ad un contratto concluso nel 2002;

b) eccessiva genericità ed indeterminatezza della domanda: l'istanza della ricorrente risulta assolutamente generica ed indeterminata;
c) attività consulenziale richiesta al Collegio.
Va innanzitutto rigettata, da parte del Collegio, l'eccezione preliminare di incompetenza temporale, in quanto la domanda proposta non sembra incentrarsi su un vizio genetico del contratto, bensì sugli effetti del negozio giuridico che si sono prodotti quanto meno anche successivamente al 1° gennaio 2009. Costituisce orientamento costante dei tre Collegi quello per cui, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora efficace successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum*, onde verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto, oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al 1° gennaio 2009.
Le altre due eccezioni preliminari, possono considerarsi assorbite nella valutazione sul merito del ricorso.
Nel merito, quanto al contratto, l'intermediario precisa che si trattava di una particolare tipologia di mutuo a tasso e durata variabile, con rate semestrali di importo prefissato, corrispondente ad una quota interessi variabile e ad una quota capitale, pari alla differenza tra l'ammontare della rata costante e quello della quota interessi. L'intermediario rileva che il piano di ammortamento era del tipo c.d. "*alla francese*", che contempla rate costanti, con previsione di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente.
Rileva, altresì, che l'unica questione relativa all'anatocismo poteva porsi nell'ipotesi in cui la banca, in caso di inadempimento, avesse applicato interessi moratori sull'intero importo della rata.
Con riguardo alla tematica dell'anatocismo, si segnala che la materia è stata di recente riformata con una modifica dell'art. 120 TUB, a valere dal 1° gennaio 2014. Il contratto oggetto di controversia veniva, però, anticipatamente estinto nel marzo 2010.
L'art. 120, comma 2, TUB, nel testo vigente all'epoca dei fatti di cui è controversia, prevedeva: "*Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori*".
Ad ogni modo, l'orientamento ormai consolidato dell'ABF in materia di anatocismo nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, è nel senso che non è dato comprendere il criterio in forza del quale i piani alla francese implicherebbero tale adombrato indebito (cfr. Coll. Milano n. 2834/2015).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA